<u>DELIBERAZIONE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA</u> <u>NELLA RIUNIONE DEL 19 DICEMBRE 2018</u>

L'ASSEMBLEA

"Viste le deliberazioni adottate nelle riunioni del 29 ottobre 2014, del 16 dicembre 2015 e del 25 luglio 2017, con le quali sono state approvate talune proposte di integrazione modifica ed allo Statuto dell'ACI. tuttora all'esame dell'Amministrazione vigilante; viste, altresì, le ulteriori modifiche ed integrazioni predisposte dal Consiglio Generale nell'odierna seduta del 19 dicembre 2018, ferme restando quelle già approvate e tuttora all'esame dell'Amministrazione vigilante; preso atto, in proposito, che tali ulteriori proposte di modifica riguardano le seguenti disposizioni statutarie: - all'art.11, comma 1, aggiungere il seguente ulteriore periodo finale: "In ragione della rappresentatività sportiva ad essi demandata, i Presidenti di AC Componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva dispongono di un voto aggiuntivo.", in considerazione delle duplice veste di Presidenti di AC e di membri degli Organi sportivi della Federazione; - all'art.18, riformulare la lett. d) come segue: "d) approva i budget annuali e i bilanci d'esercizio degli A.C. in termini di verifica del rispetto delle forme e delle scadenze di legge;", allo scopo di puntualizzare il carattere della pronuncia da parte del Comitato Esecutivo dell'ACI, finalizzata ad un controllo di stretta legalità, inteso ad accertare che l'atto sia stato deliberato dall'Automobile Club nei modi e nei tempi prescritti dalla normativa vigente; - all'art.59, riformulare il comma 5 come segue: "Essa è informata al rispetto di criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario stabiliti con cadenza triennale dal Consiglio Direttivo dell'AC sentito il rispettivo Collegio dei Revisori dei Conti, secondo linee guida indicate a fini di omogeneità dal Consiglio Generale dell'ACI, atti ad assicurare l'assolvimento delle funzioni istituzionali e la cui valenza, efficacia e continuità vengono periodicamente verificate dalla competente struttura dell'ACI, sulla base dei documenti contabili degli AC. Gli esiti della verifica sono resi disponibili al Comitato Esecutivo.", allo scopo di riordinare e razionalizzare i criteri ai quali deve essere ispirata la gestione degli AC e prevedere i relativi meccanismi di verifica: - agli artt.60, comma 3, e 61, comma 2, aggiungere dopo le parole "per l'approvazione", le parole "di cui all'art.18, lett.d)."; - all'art.63, riformulare il comma 3 come segue: "Qualora la situazione economicopatrimoniale e finanziaria dell'A.C., accertata ai sensi dell'art.59, comma 5, risulti particolarmente grave e irreversibile, il Consiglio Generale dell'A.C.I., su segnalazione del Comitato Esecutivo, può proporre all'Amministrazione vigilante la liquidazione coatta amministrativa dell'Automobile Club interessato.", in connessione con le modifiche proposte all'art.59, comma 5; - all'art.65, comma 1, inserire, dopo le parole "può disporre per gravi motivi" il seguente inciso: ", ivi compresa la sussistenza di situazioni economico-patrimoniali e finanziarie, accertate ai sensi dell'art. 59, comma 5, in progressivo e rilevante deterioramento, non giustificate da ragioni obiettive,", allo scopo di meglio specificare le fattispecie in presenza delle quali può essere formulata proposta di commissariamento degli

Automobile Club; visti gli artt. 7 e 66 del vigente Statuto dell'ACI; preso atto della sussistenza, nell'odierna seduta, dello speciale quorum previsto dal citato art.66 dello Statuto per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea in materia di proposte di modifiche statutarie, essendo presenti oltre i tre quarti dei membri dell'Assemblea; preso atto altresì dell'esito della votazione svoltasi in corso di seduta e tenuto conto che le modifiche in argomento sono state approvate, come richiesto dallo stesso art. 66, con un numero di voti favorevoli pari ad almeno i due terzi di quelli spettanti alla totalità dei Componenti dell'Assemblea intervenuti e non alla riunione; approva, ferme restando le modifiche approvate nelle riunioni del 29 ottobre 2014, del 16 dicembre 2015 e del 25 luglio 2017, le proposte di modifica ed integrazione di cui in premessa, relative agli artt. 11, comma 1, 18, lett.d), 59, comma 5, 60, comma 3, 61, comma 2, 63, comma 3 e 65, comma 1, dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia, nel testo riportato in allegato al verbale della seduta sotto la lett.A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. La presente deliberazione, ai sensi dell'art.66 dello Statuto, verrà trasmessa all'Amministrazione vigilante per la relativa approvazione.".

ALLEGATO A) AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 19 DICEMBRE 2018

LE MODIFICHE EVIDENZIATE CON IL COLORE VERDE SONO QUELLE SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA DELL'ACI DEL 19 DICEMBRE 2018

LE MODIFICHE EVIDENZIATE CON IL COLORE ROSSO SONO STATE SOTTOPOSTE AL MINISTERO VIGILANTE CON NOTA PROT. N.964/14 DEL 4/11/2014, GIUSTA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL 29 OTTOBRE 2014

LE MODIFICHE EVIDENZIATE CON IL COLORE BLU SONO STATE SOTTOPOSTE AL MINISTERO VIGILANTE CON NOTA PROT.24/16 DEL 13/1/2016, GIUSTA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL 16 DICEMBRE 2015

TESTO VIGENTE	TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE ADOTTATE DALL'ASSEMBLEA NELLE SEDUTE DEL 29 OTTOBRE 2014 E DEL 16 DICEMBRE 2015	MODIFICHE PROPOSTE
ART.11	ART.11	ART.11
L'Assemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e due scrutatori. Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto, salvo i Presidenti degli Automobile Club che hanno diritto ad un voto ogni cinquecento soci o frazione di cinquecento che siano stati acquisiti dal sistema informatico centrale dell'A.C.I., per l'A.C. da ciascuno di essi rappresentato, entro la fine del mese precedente alla data dell'avviso di convocazione.	<u>IDEM</u>	L'Assemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e due scrutatori. Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto, salvo i Presidenti degli Automobile Club che hanno diritto ad un voto ogni cinquecento soci o frazione di cinquecento che siano stati acquisiti dal sistema informatico centrale dell'A.C.I., per l'A.C. da ciascuno di essi rappresentato, entro la fine del mese precedente alla data dell'avviso di convocazione. In ragione della rappresentatività sportiva ad essi demandata, i Presidenti di AC Componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva dispongono di un voto aggiuntivo.
In caso di assenza o di impedimento i membri possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro membro. Nessun membro può avere più di due deleghe.	IDEM	IDEM

		T
È data facoltà ai Presidenti degli A.C. di farsi rappresentare nell'Assemblea, in caso di loro assenza o di impedimento, da un componente del Consiglio Direttivo. Nelle votazioni ciascun delegato ha tante schede per quanti sono i voti di cui dispone	IDEM	IDEM
ART.18	ART.18	ART.18
Il Comitato Esecutivo:	Il Comitato Esecutivo:	Il Comitato Esecutivo:
a) delibera in via d'urgenza sui provvedimenti di competenza del Consiglio Generale di cui alle lettere c), d), e) del precedente art. 15. Le deliberazioni adottate in via d'urgenza sono sottoposte alla ratifica del Consiglio Generale nella prima sua riunione; b) assume i provvedimenti autorizzativi entro i limiti per materia e per valore stabiliti dall'Assemblea e delibera sugli altri provvedimenti, anche in materia di personale, ad esso demandati dal regolamento di organizzazione dell'A.C.I., dal regolamento interno della Federazione e dalle altre disposizioni organizzative interne; c) autorizza il Presidente a promuovere giudizi; d) approva i budget annuali e i bilanci d'esercizio degli A.C.;	IDEM .	d) approva i budget annuali e i bilanci d'esercizio degli A.C. in
	IDEM	termini di verifica del rispetto delle forme e delle scadenze di legge;
e) istituisce tessere associative pluriennali.	<u>IDEM</u>	<u>IDEM</u>

Nel caso in cui un	<u>IDEM</u>	<u>IDEM</u>
provvedimento o una		
deliberazione riceva lo stesso		
numero di voti favorevoli o		
contrari, il voto espresso dal		
Presidente vale doppio.		
Le riunioni del Comitato	IDEM	IDEM
Esecutivo possono svolgersi in		
videoconferenza o		
audioconferenza con le		
modalità di cui all'art. 16,		
previa indicazione nell'avviso		
di convocazione.		

ART. 59	ART. 59	ART. 59
Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei soci, nonché i proventi comunque derivanti all'A.C., dall'esercizio delle sue varie attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'A.C. in base ai predisposti budget annuali.	<u>IDEM</u>	<u>IDEM</u>
I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di credito, scelti dal Consiglio Direttivo. Tali conti sono intestati al nome dell'A.C	<u>IDEM</u>	<u>IDEM</u>
Le procedure di gestione del budget annuale, della tenuta della contabilità e di redazione del bilancio d'esercizio sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 53, lett. i).	<u>IDEM</u>	<u>IDEM</u>
L'amministrazione degli A.C. si conforma, anche mediante apposito regolamento di organizzazione approvato dal Consiglio Direttivo, al principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo e attività di attuazione e gestione di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.	<u>IDEM</u>	<u>IDEM</u>
Essa è informata al rispetto di criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario atti ad assicurare l'assolvimento delle funzioni istituzionali, secondo parametri e modalità annualmente definiti dal Consiglio Generale dell'A.C.I. con propria deliberazione.	<u>IDEM</u>	Essa è informata al rispetto di criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario stabiliti con cadenza triennale dal Consiglio Direttivo dell'AC sentito il rispettivo Collegio dei Revisori dei Conti, secondo linee guida indicate a fini di omogeneità dal Consiglio Generale dell'ACI, atti ad assicurare l'assolvimento delle funzioni istituzionali e la cui

		valenza, efficacia e continuità vengono periodicamente verificate dalla competente struttura dell'ACI, sulla base dei documenti contabili degli AC. Gli esiti della verifica sono resi disponibili al Comitato Esecutivo.
Gli A.C. adeguano la propria gestione ad un sistema di controlli interni coerente con i principi del d.l.vo 30 luglio 1999, n. 286.	<u>IDEM</u>	<u>IDEM</u>

ART. 60	ART. 60	ART. 60
L'esercizio di bilancio dell'A.C. comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.	<u>IDEM</u>	<u>IDEM</u>
Per la gestione sociale è compilato un apposito budget annuale, la cui durata coincide con quella dell'esercizio di bilancio.	<u>IDEM</u>	<u>IDEM</u>
Il budget annuale deve essere approvato non oltre il 31 ottobre e trasmesso entro 10 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione.	<u>IDEM</u>	Il budget annuale deve essere approvato non oltre il 31 ottobre e trasmesso entro 10 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione di cui all'art.18, lett.d).
Entro lo stesso termine il budget annuale è trasmesso all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 30, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.	<u>IDEM</u>	<u>IDEM</u>
I costi di gestione devono essere contenuti nei limiti delle previsioni del budget annuale.	<u>IDEM</u>	<u>IDEM</u>
ART. 61	ART. 61	ART. 61
Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Presidente ed a quella dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la direzione dell'A.C., a disposizione dei soci, non meno di venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea nella quale questa è chiamata a deliberare sul bilancio stesso.	<u>IDEM</u>	<u>IDEM</u>

Entro dieci giorni dalla delibera dell'Assemblea dei soci il bilancio d'esercizio deve essere trasmesso al Comitato Esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione.	<u>IDEM</u>	Entro dieci giorni dalla delibera dell'Assemblea dei soci il bilancio d'esercizio deve essere trasmesso al Comitato Esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione di cui all'art.18, lett.d).
Entro lo stesso termine il bilancio d'esercizio è trasmesso all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 30, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.	<u>IDEM</u>	<u>IDEM</u>

Liquidazione e scioglimento degli AC **ART. 63**

L'Assemblea dei soci dell'A.C., con deliberazione approvata in prima convocazione con più della metà dei voti spettanti alla totalità dei suoi componenti, ed in seconda convocazione con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti, può proporre al Governo scioglimento dello stesso A.C. per gravi motivi.

In caso di scioglimento si provvederà alla nomina del liquidatore e si indicherà la destinazione da darsi patrimonio dell'Ente.

presenza del mancato raggiungimento dei parametri equilibrio economicopatrimoniale e finanziario definiti con la deliberazione di cui all'art. 59, comma 5), il Consiglio Generale dell'A.C.I. può proporre all'Amministrazione vigilante liquidazione la coatta amministrativa dell'Automobile Club interessato.

I soci dell'Automobile Club oggetto del provvedimento sono provvisoriamente gestiti dall'A.C.I. per un periodo massimo di sei mesi, ai sensi dell'art. 40, e quindi, con delibera del Comitato Esecutivo, sono attribuiti in via definitiva ad uno o più Automobile Club limitrofi. previa deliberazione dei Consigli Direttivi interessati.

Liquidazione, scioglimento e fusione degli AC

ART. 63

IDEM

Liquidazione, scioglimento e

fusione degli AC

ART. 63

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

Qualora situazione la economico-patrimoniale finanziaria dell'A.C., accertata ai sensi dell'art.59, comma 5, risulti particolarmente grave e irreversibile, il **Consiglio** Generale dell'A.C.I.. segnalazione del **Comitato** Esecutivo. óud proporre all'Amministrazione vigilante liquidazione coatta amministrativa dell'Automobile Club interessato.

IDEM

Allo scopo di continuare a garantire la piena istituzionale rappresentanza della Federazione sull'intero territorio nazionale e significative conseguire razionalizzazioni dell'organizzazione ed gestione. economie di il Comitato Esecutivo dell'A.C.I., anche nell'ipotesi di cui al comma 3, può stabilire, previa delibera del Consiglio Direttivo e conforme parere del Collegio dei Revisori dei Conti degli A.C. interessati. ridefinizione delle circoscrizioni territoriali degli A.C. limitrofi a quelli liquidati o, in alternativa, può proporre la loro aggregazione in un Automobile Club di livello interprovinciale interregionale al Consiglio Generale, che assume conseguenti provvedimenti. Le relative deliberazioni sono rese all'Amministrazione Vigilante ed all'Assemblea dei Soci degli A.C..

IDEM

IDEM

Gli Automobile Club possono deliberare iniziative comuni di fusione per unione o per incorporazione. A tal fine i Consigli **Direttivi** degli Automobile Club interessati, previo parere dei rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti, redigono progetto un fusione secondo le norme previste dal Codice Civile per società, in quanto applicabili. Il progetto, su conforme parere del Comitato Esecutivo, sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale dell'ACI ed entro i 30 giorni successivi, a cura di ciascun AC, alle rispettive **Assemblee** dei Soci che deliberano in merito alla fusione con le maggioranze

Gli Automobile Club possono deliberare iniziative comuni di fusione per unione o per incorporazione. A tal fine i Consigli **Direttivi** degli Automobile Club interessati, previo parere dei rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti, redigono progetto un fusione secondo le norme previste dal Codice Civile per società, in quanto applicabili. Il progetto, conforme parere del Comitato Esecutivo, è sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale dell'ACI ed entro i 30 giorni successivi, a cura di ciascun AC, alle rispettive Assemblee dei Soci che deliberano in merito fusione con le maggioranze stabilite al primo comma. Le deliberazioni delle Assemblee \mathbf{AC} degli sono trasmesse all'ACI per il successivo all'Amministrazione inoltro vigilante.

stabilite al primo comma. Le deliberazioni delle Assemblee degli AC sono trasmesse all'ACI per il successivo inoltro all'Amministrazione vigilante.

ART.65

Su proposta degli organi dell'A.C.I., il Ministro vigilante può disporre per gravi motivi lo scioglimento Consiglio del Direttivo dell'A.C. e la nomina di un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri spettanti al Consiglio stesso e provvede dodici entro mesi alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria. gestione La commissariale può essere prorogata per non più di sei mesi.

ART.65

proposta degli Organi Su dell'A.C.I., il Ministro vigilante può disporre per gravi motivi lo scioglimento del Consiglio Direttivo dell'A.C. e la nomina di un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri spettanti al Consiglio stesso e provvede entro dodici mesi alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria. La gestione commissariale può essere prorogata per non più di dodici mesi, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di dodici mesi.

Ove alla scadenza della proroga ricorrano motivate condizioni di particolare complessità che non abbiano consentito di portare a compimento il mandato commissariale, l'ACI può proporre all'Amministrazione vigilante, a tenore del comma 1, un nuovo commissariamento del Sodalizio.

Testo barrato rosso: inserito con delibera del 29 ottobre 2014 e soppresso con delibera del 16 dicembre 2015

ART. 65

Su proposta degli Organi dell'A.C.I., il Ministro vigilante può disporre per gravi motivi, ivi compresa la sussistenza di situazioni economicopatrimoniali e finanziarie, accertate ai sensi dell'art. 59, comma 5, in progressivo e rilevante deterioramento, non giustificate da ragioni obiettive, lo scioglimento del Consiglio Direttivo dell'A.C. e la nomina di un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri spettanti al Consiglio stesso e provvede entro dodici alla ricostituzione mesi dell'amministrazione ordinaria. La gestione commissariale può essere prorogata per non più di dodici mesi, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di dodici mesi.

Ove alla scadenza della proroga ricorrano motivate condizioni di particolare complessità che non abbiano consentito di portare a compimento il mandato commissariale, l'ACI può proporre all'Amministrazione vigilante, a tenore del comma un nuovo commissariamento—

Sodalizio.

Testo barrato rosso: inserito con delibera del 29 ottobre 2014 e soppresso con delibera del 16 dicembre 2015

Nei confronti dell'A.C.I. i provvedimenti di cui al comma 1 possono essere assunti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, con cui può essere prevista anche la nomina di un subcommissario.	<u>IDEM</u>	<u>IDEM</u>
Con i decreti di cui al presente articolo viene determinato il trattamento economico spettante al Commissario Straordinario.	<u>IDEM</u>	<u>IDEM</u>